

# Professionisti vincolati alla direttiva pagamenti

## Corte di giustizia UE

Obbligati come le imprese anche se l'attività è effettuata senza struttura organizzata

Basta che la tipologia di prestazioni coinvolte sia svolta in modo continuativo

**Marina Castellaneta**

Le professioni liberali rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, quindi, se una persona fisica svolge la sua attività in modo abituale e professionale pur non disponendo di una struttura organizzata, va considerata impresa e applicato l'atto Ue. È la Corte di giustizia dell'Unione europea a stabilirlo con la sentenza del 14 novembre (causa C-643/23) con la quale gli eurogiudici hanno precisato che la classificazione di una persona fisica come impresa comporta la possibilità di avviare nei suoi confronti un procedimento di ingiunzione di pagamento in conseguenza di un ritardo nel pagamento di una fattura.

A rivolgersi a Lussemburgo è stata la Corte di appello di Lisbona. La controversia aveva al centro l'azione di una società commerciale che esercitava la sua attività nel settore delle agenzie artistiche, la quale aveva chiesto a un'attrice, per conto della quale aveva condotto una trattativa per la partecipazione a un programma, il pagamento di 19mila euro. A fronte del mancato versamento dell'importo, l'agenzia aveva avviato un procedimento di ingiunzione di pagamento. Il Tribunale di Lisbona aveva respinto la richiesta accogliendo la tesi dell'attrice secondo la quale, poiché quest'ultima non era un'impresa commerciale, la direttiva non era applicabile. La Corte di appello, prima di decidere, ha chiesto alla Corte Ue di chiarire la nozione di impresa secondo l'articolo 2 della direttiva 2011/7/UE.

Chiarito che l'interpretazione del diritto Ue deve avvenire tenendo

conto non solo del tenore letterale, ma anche del contesto e degli scopi perseguiti, la Corte ha precisato che il perimetro di applicazione della direttiva sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali riguarda ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in relazione a una transazione commerciale tra imprese, nonché tra imprese e pubblica amministrazione, mentre è irrilevante il carattere transfrontaliero della transazione. Nel caso in cui vi sia una transazione tra i soggetti indicati, che comporta la fornitura di merci o la prestazione dei servizi dietro il pagamento di un corrispettivo, le regole della direttiva sono applicabili. La nozione di impresa è poi propria del diritto Ue e riguarda ogni soggetto organizzato «diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'esercizio di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona». Un requisito indispensabile, ai fini della qualificazione, è l'organizzazione: questo vuol dire che non basta che una persona concluda un contratto dietro corrispettivo, ma è necessario che il contratto sia qualificato come transazione commerciale e che il contraente agisca «quale soggetto organizzato nell'ambito di siffatta attività o di un'attività professionale indipendente». Pertanto, è richiesto che l'attività sia svolta in modo strutturato e continuativo e che non si tratti di una «prestazione puntuale e isolata». Nel caso arrivato a Lussemburgo, l'agenzia di prestazione di servizi è senza dubbio un'impresa, ma lo è anche la singola attrice in quanto soggetto che svolge «in modo abituale e autonomo la professione di attrice dietro corrispettivo», anche in assenza di una struttura organizzata e di mezzi. Nella stessa direttiva – osserva la Corte – non è richiesto che il soggetto abbia «locali propri, personale e strumenti o attrezzature destinati» a un'attività e, quindi, le norme relative alla lotta ai ritardi nei pagamenti vanno applicate alle transazioni che coinvolgono un'impresa e una persona singola, qualificabile come impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I PRESUPPOSTI

### La persona-impresa

Svolgere «in modo abituale e autonomo la professione dietro corrispettivo» rende applicabili le norme relative alla lotta ai ritardi nei pagamenti che scattano quando le transazioni coinvolgono «un'impresa e una persona singola, qualificabile come impresa».

